

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Prot. 5651/R

ORDINANZA N. 156 del 14.11.2012

COMUNE DI GEMMANO (RN)

15. NOV. 2012

PROT. N. 4707 del 16/11/2012
CAT. 08 CLASSE 01 FASC. _____

NORME PER LA MACELLAZIONE A DOMICILIO DEI SUINI DESTINATI AL CONSUMO FAMILIARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 23.12.1978, n. 833;
Vista la legge regionale 4.5.1982, n. 19;
Vista la legge regionale 16.5.1994, n. 19;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli artt. 1,13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con Regio Decreto 20.12.1928, n. 3298 e successive modifiche;
Visti i Regolamenti CE 853/2004 e 854/2004;
Visto il Regolamento CE 2075/05 del 05.12.05 e successive modifiche;
Visto il Decreto Legislativo n. 333/98;
Visto l'art. 24 del Regolamento d'Igiene Veterinaria, ove approvato;
Vista la proposta del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Azienda USL di Rimini, prot. Ve.1-15.28.10/0117595 del 08/11/2012

ORDINA

- che la macellazione dei suini a domicilio, destinati al consumo familiare sia consentita nel solo periodo compreso fra il 01 Dicembre 2012 al 28 Febbraio 2013;
- ai privati che intendono macellare a domicilio i suini per l'esclusivo uso familiare, di presentare domanda, anche telefonica, al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, dell'Azienda U.S.L. di Rimini (via Coriano, n.38 -Rimini - Tel. 0541/707290) specificando cognome, nome e indirizzo , nonché il giorno, ora e il luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 3 giorni prima della data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria ;
- la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di un luogo idoneo e nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere e il trasporto degli animali;
- l'assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per l'autoconsumo ;
- gli animali dovranno essere macellati da personale esperto ed in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captativo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica) ; all'abbattimento deve seguire l'immediata recisione dei grossi vasi sanguigni del collo; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione o lavorazione delle carni;

Via Ronci n. 20 - 47833 Morciano di Romagna
tel. 0541/857790 - fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400
www.unionevalconca.rn.it suap@unionevalconca.rn.it

SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria;
 - che la visita sanitaria dei visceri (cuore, polmoni, fegato, milza, reni ,lingua, intestino e muscolo diaframmatico) sarà eseguita presso la sede di macellazione indicata dal richiedente, unicamente, nei giorni di martedì, giovedì e sabato ;
 - in attesa dell'esito dell'esame trichinoscopico effettuato presso la sezione di Forlì dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale le carni possono essere lavorate e consumate solo previa cottura; il Servizio Veterinario informerà l'utente dell'esito delle analisi solo in caso di esame sfavorevole entro le 48 ore successive alla visita (72 ore in caso di macellazione in giorno prefestivo);
 - che il compenso per le visite sanitarie effettuate dai veterinari dell'Azienda U.S.L. di Rimini sia fissato, come previsto dal tariffario regionale, in:
 - € 9,00 per ogni capo macellato (*comprensivo dell'esame trichinoscopico presso Istituto Zooprofilattico*) ;
 - € 4,13 a visita , quale rimborso forfettario per le spese di trasporto
- La somma di cui sopra potrà essere versata con bollettino di conto corrente postale nr. 10970473 intestato all'Azienda U.S.L. di Rimini – Dipartimento di Sanità Pubblica – causale: tariffario regionale veterinario Rimini - codice T2B –

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (violazione art: 13 del R.D. 3298/1928 punita ai sensi dell'art. 16 comma 1 D.L. 196/1999 da E 1549,00 a E 9296,00; mancato preavviso o assenza controllo visita veterinaria art. 17 legge 283/62 fino a E 764,68; mancato stordimento da E 258,23 a E 1549,37 per violazione D.L. 333/98) ed ai sensi del art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare tale ordinanza e di farla rispettare su tutto il territorio dell'Unione della Valconca.

Morciano di Romagna, 14.11.2012



Il Responsabile dello Sportello Unico
per le Attività Produttive
(Arch. Giovanni BARTOLOMEO)

Via Ronci n. 20 - 47833 Morciano di Romagna
tel. 0541/857790 - fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400
www.unionevalconca.rn.it suap@unionevalconca.rn.it